



Disegno Di Legge Regionale

Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.

Relazione Illustrativa

Direzione Generale 02 per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive

UOD 04 Energia e Carburanti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del Disegno di Legge inerente «Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.».

1 PREAMBOLO

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dotare la Regione Campania di una norma quadro sulla tematica dell'efficienza energetica degli edifici, sia con riferimento agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) che agli Impianti Termici Civili per la climatizzazione invernale ed estiva, in armonia con le normative nazionali. Le norme contenute in questo disegno di legge prevedono l'istituzione del Catasto Energetico Regionale articolato nel Catasto regionale degli Impianti Termici e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica.

Il catasto energetico consentirà alla Regione di disporre di uno strumento per le operazioni di verifica e controllo previste dalle norme nazionali ma anche di analisi per i fini della pianificazione delle azioni di promozione dell'uso efficiente dell'energia e, in generale, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione. Poter disporre di database di dati energetici degli edifici e degli impianti in essi installati consentirà di isolare indicatori e trend di consumo e fabbisogno necessari per la calibrazione delle azioni di sostegno ed incentivazione.

A seguito del monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio, il provvedimento sarà utile per la pianificazione degli interventi di riqualificazione con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie. Il presente disegno di legge costituisce una cornice normativa all'interno della quale si colloca la delega alla Giunta circa l'emanazione di direttive di dettaglio.

2 IL QUADRO EUROPEO

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE (Direttiva EPBD) e sostituita dalla Direttiva Europea n. 2010/31/UE (EPBD Recast) in base alle scadenze previste da quest'ultima, nel fornire un quadro normativo generale, affida l'attuazione e l'implementazione delle specifiche misure agli Stati membri i quali sono chiamati ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui:

- le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);
- l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- gli impianti di condizionamento d'aria;
- l'impianto di illuminazione incorporato;
- le condizioni climatiche interne.

3 IL QUADRO NAZIONALE

Il Governo italiano ha recepito la Direttiva 2002/91/CE con il D.Lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, modificato l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti. Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale

e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali. Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici». In tale contesto, la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Seguono una serie di dispositivi a livello nazionale integrativi ed attuativi delle direttive europee sino al decreto legge 63/2013, convertito con legge 90/2013, con lo scopo ad un tempo di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE (EPBD Recast) e di evitare il prossimo aggravamento delle due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva medesima nonché per il parziale recepimento della 2002/91/CE (EPBD). Con tale decreto:

- da un lato, viene soppresso l'attestato di certificazione energetica, di cui al D.M. 26/06/2009;
- dall'altro, viene introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (APE), definito come «il documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica», attestato che deve essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella nuova direttiva 2010/31/UE.

Con riferimento agli impianti termici, il D.lgs 192/05 ha invece esteso a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all'autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. La medesima norma ha poi introdotto il termine «ispezione» ampliando il compito del verificatore che è chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull'impianto e/o sull'involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW. Altra novità importante introdotta dal D.lgs 192/05 è stata l'inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l'affidamento alle regioni e alle province autonome della responsabilità di attuazione del decreto, che sono quindi chiamate a coordinare ed uniformare l'attività sul proprio territorio. Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur formando un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti, l'art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta «Clausola di cedevolezza», prevede che: «In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento». Inoltre il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (cd. Decreto destinazione Italia), convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9, ha introdotto ulteriori modifiche inerenti le precedenti normative su APE e impianti termici.

Di fondamentale importanza, per il conseguimento degli scopi sull'efficienza energetica dettati dalla nuova normativa, è il ruolo attribuito alla cd. «certificazione energetica», non solo come strumento di controllo «ex post» del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne

le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005), ma soprattutto come strumento di «informazione» del proprietario o dell'acquirente o del conduttore (art. 6 commi 1, 2, 3, 8 d.lgs. 192/2005) ritenendo il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza della prestazione energetica dell'edificio nonché l'ottenimento di raccomandazioni per il miglioramento della efficienza energetica, costituiscano presupposti imprescindibili per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti. La legge, al riguardo, prevede due diversi «attestati» al fine della «certificazione energetica»:

- l'attestato di qualificazione energetica (AQE) la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e confermata, in toto, anche dal D.L. 63/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo «ex post» del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005);
- l'attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il precedente attestato di certificazione energetica, e la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, a sua volta convertito e modificato nella Legge 90/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di «informazione» del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici.

La disciplina specifica degli impianti termici è data invece dal DPR 74/2013 nel quale trovano sistemazione i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Le attività di controllo, sono state estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell'impianto termico, l'efficienza energetica del sistema di climatizzazione. L'art. 10 del suddetto decreto prevede che le sue stesse disposizioni si applichino alle Regioni o le Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, fermo restando la necessità di assumere i contenuti del decreto come riferimento minimo inderogabile. Lo stesso articolo 10 prevede che le Regioni o le Province autonome, tenendo conto delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possano individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e lo svolgimento delle attività di controllo, anche:

- ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli ed ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- fissando requisiti minimi di efficienza energetica, migliorativi rispetto a quelli previsti dallo stesso decreto;
- differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica.

Inoltre, sempre il medesimo articolo prevede che:

- le regioni possono istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dall'allegato C del medesimo D.P.R. e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera

circolazione dei servizi;

- la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti.

Le Regioni e le Province autonome provvedono anche a:

- a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti/autorità locali;
- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Dal 12 luglio 2013 è entrato in vigore il Decreto n.75 del Presidente della Repubblica, attuativo del Decreto Legge n. 36 del 4 Giugno 2013 recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo», che riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici.

In relazione alla disposizione dell'articolo 2 del medesimo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

- i tecnici abilitati (Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, articolo 2 del DPR, dove sono elencati i titoli di studio riconosciuti come validi per l'attività di certificatore);
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;
- le società di servizi energetici (ESCo) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e in possesso dei requisiti sopra citati.

I professionisti possono diventare certificatori a patto che abbiano conseguito titoli di studio specifici. Alcuni di essi abilitano direttamente il professionista all'attività di certificatore se risulta anche iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. In altri termini, per questi ultimi, non è obbligatorio seguire un corso di formazione specifico. Altri titoli di studio necessitano invece di un attestato di frequenza di un corso per la certificazione energetica degli edifici. In particolare per la certificazione energetica degli edifici il DPR stabilisce che i corsi di formazione siano svolti a livello

nazionale, «da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali» a livello regionale i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale autorizzati dalla regione. I contenuti minimi dei corsi sono definiti nell'Allegato 1 al decreto. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 192/2005 nel disciplinare la materia le regioni possono:

- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
- monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità' dei servizi di certificazione;
- promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

Pertanto il recepimento della normativa statale sull'efficienza energetica in edilizia emanata nel corso del 2013 (oltre al DPR 75/2013 si citano il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e il DPR 74/2013) implica la definizione nell'ambito della normativa regionale di recepimento di uno schema procedurale e degli elementi da utilizzare nella valutazione delle richieste di autorizzazione e delle modalità di realizzazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici finalizzati al conseguimento dell'attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DPR 75/2013. Tale previsione è ritenuta utile anche ai fini della disciplina dei compiti amministrativi attribuiti alla regione, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 75/2013, le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all'art. 4, comma 2, e) del D.P.R. 75/2013 (predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 192/2005. Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 07/03/2014, n. 55 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014, che reca in allegato i format del modello di «Libretto di impianto per la climatizzazione» e del modello «Rapporto di efficienza energetica».

Il Decreto rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Quindi il nuovo modello di Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del Libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d'aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti. Dalla medesima data inoltre ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il «Rapporto di efficienza energetica» conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto. Riepilogando:

- ❖ Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione. L'art. 10 del decreto prevede espressamente che «Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile»;
- ❖ il D.P.R. 75/2013 riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia. Definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005, per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto, per un'applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. Il decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli edifici. Il DPR 75/2013 ha subito poi delle modifiche ad opera del D.L. 145/2013. Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.
- ❖ il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014 rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Dalla medesima data, inoltre, ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il «Rapporto di efficienza energetica» conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto.

4 LA PROPOSTA REGIONALE

La normativa precedente l'emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio regionale in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare adottate dalle autorità individuate dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 estremamente variegate sotto tutti i principali profili di competenza.

Il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della normativa regionale ai fini di una necessaria omogeneizzazione nel territorio regionale medesimo. Sussiste quindi un'evidente necessità di adottare una disciplina normativa unitaria di riferimento per le autorità competenti delegate al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori. A tali fini si rende necessario dare attuazione alle disposizioni relative all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, recependo i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, come visto ed in quanto tali, costituiscono «riferimento minimo inderogabile» per la Regione Campania.

Conseguentemente, il disegno di legge regionale vuole dare un'adeguata risposta a tali richieste regolamentando in modo omogeneo per il territorio campano le attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione, sia estiva che invernale, preservando ad un tempo le debite «peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici nonché delle specificità ambientali» di cui all'art. 10 comma 3 del D.P.R. 74/2013.

Il presente disegno di legge, pertanto, recepisce ed attua i contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, assumendoli come riferimenti minimi e introduce il «Libretto di impianto di climatizzazione» e i modelli «Rapporto di efficienza energetica» al fine di porre in essere gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici. La norma proposta affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.

Le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione sono svolte dagli enti individuati dal legislatore nazionale (comma 3 dell'articolo 31 della L. 10/91) con le modalità previste dal DDL.

Nell'ottica di garantire un uso più efficiente delle risorse energetiche, inoltre, è previsto che, in concomitanza dei controlli sugli impianti, sia assicurata la verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. 102/14 in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Per ciascun impianto, è redatta, in occasione della installazione ovvero della manutenzione periodica, una «sintesi di efficienza» che tiene conto anche dei consumi medi registrati in zone simili e/o attesi. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli dell'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi.

La norma assegna ai manutentori il compito di coadiuvare i proprietari e/o utilizzatori degli impianti nell'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Sono infine previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti.

5 QUADRO FINANZIARIO

L'articolo 10 del DPR 74/2013 prevede che sia assicurata *“la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale”*.

Pertanto, l'articolo 12 prevede un contributo di gestione per il funzionamento della parte del catasto connessa agli adempimenti relativi agli impianti termici. Il contributo di gestione è costituito da un contributo impianti termici dovuto da tutti i responsabili di impianti e da un contributo attività ispettiva dovuto solo da coloro che ricevono una ispezione con addebito delle spese. Il ddl prevede che le autorità competenti determinino gli importi dei contributi previsti in ragione della necessità di dover assicurare le funzioni loro assegnate. La quota necessaria alla Regione Campania per assicurare la copertura dei costi inerenti all'implementazione e alla gestione delle attività di coordinamento del Catasto Regionale Impianti Termici nonché dei correlati servizi è fissata, in prima istanza, dallo stesso ddl.

Di seguito è riportata la stima della quota regionale su base annua per il triennio 2017-2019, pari a circa 560.000,00 Euro annui, elaborata grazie a due coefficienti calcolati sulla base delle esperienze effettuate

dalle altre Regioni e sulla base delle informazioni fornite da alcune società affidatarie del servizio di controllo ed ispezione degli impianti termici operanti in Campania. In particolare, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, si stima sia presente 1 impianto ogni 4,4 abitanti, mentre nei Comuni con più di 15.000 abitanti 1 impianto ogni 3,75 abitanti. Per semplicità di calcolo, non è stata effettuata in questa sede la distinzione tra impianti tradizionali e impianti a biomassa (si stimano in meno del 15% del totale) e non sono stati conteggiati gli impianti con potenza superiore a 100 KW (che rappresentano, in media, meno dell'1% del totale).

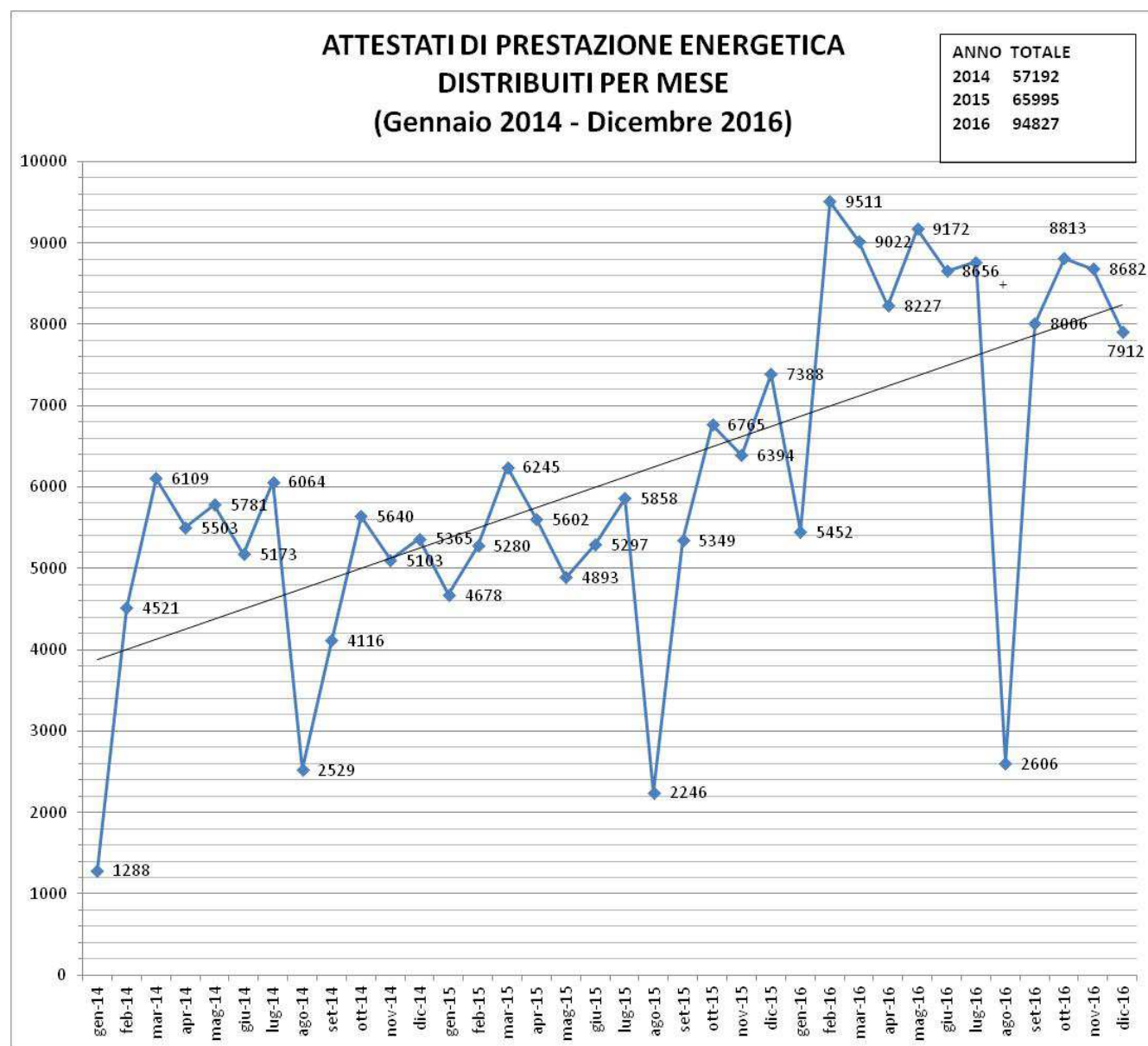
Provincia	Classe Comuni	Num. Comuni	Coefficiente	Abitanti	Impianti complessivamente Stimati	Di cui P < 35 KW	Di cui P > 35 KW
AV	Comuni < 15.000	115	4.40	325.971	74.084	72.973	1.111
AV	Comuni ≥ 15.000	3	3.75	97.961	26.123	24.817	1.306
BN	Comuni < 15.000	77	4.40	218.321	49.618	48.874	744
BN	Comuni ≥ 15.000	1	3.75	61.489	13.397	12.727	670
CE	Comuni < 15.000	89	4.40	464.803	105.637	104.052	1.585
CE	Comuni ≥ 15.000	15	3.75	458.310	122.216	116.105	6.111
NA	Comuni < 15.000	42	4.40	332.580	75.586	74.452	1.134
NA	Comuni ≥ 15.000	50	3.75	2.785.569	742.818	705.677	37.141
SA	Comuni < 15.000	142	4.40	479.653	109.012	107.377	1.635
SA	Comuni ≥ 15.000	16	3.75	628.856	167.695	159.310	8.385
TOTALE IMPIANTI						1.426.364	59.822
COEFFICIENTE (IN EURO) (35 kw*0,010)						€ 0,350	
COEFFICIENTE (IN EURO) (100 kw*0,010)							€ 1,00
CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI PER CLASSE DI POTENZA						€ 499.227,57	€ 59.821,51
TOTALE CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI- QUOTA REGIONALE						€	559.049,08

Il sistema si alimenterà, comunque, oltre che attraverso la quota regionale sopra stimata, necessaria a garantire le funzioni assegnate dal Ddl alla Regione Campania, anche grazie al gettito del contributo impianti termici e del contributo attività ispettiva che le Autorità competenti provvederanno ad

accertare e riscuotere nei limiti previsti dall'articolo 12 e dagli allegati A e B del DDL.

Con riguardo al Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, l'articolo 16 del ddl prevede un contributo per ciascun attestato inserito nel sistema informativo e un contributo “una tantum” per l'accesso al sistema di accreditamento dovuto dai soggetti “certificatori”.

La stima del contributo per ciascun attestato inserito nel sistema informativo può essere effettuata prendendo in esame la serie storica dell'ultimo triennio su base mensile:



Vista la crescita annuale dei certificati presentati, è stimabile per gli anni 2017-2019 prudenzialmente un introito complessivo annuo pari ad € 1.000.000,00, importo che vedrà nel 2017 la maggior incidenza del contributo per l'accesso al sistema di accreditamento dovuto, “una tantum”, dai soggetti “certificatori” degli attestati di prestazione energetica.

Grazie alle stime sopra effettuate, l'articolo 20 del DDL prevede che “Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019”.